Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 29 novembre 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4518 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4518 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1693.

Proroga al 30 giugno 1953 del termine per l'acquisto e la immissione in servizio sulle ferrovie Calabro-Lucane del nuovo materiale rotabile di cui alla legge 6 aprile 1949, n. 168.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 aprile 1949, n. 168, con la quale il Ministero dei trasporti è stato autorizzato a concedere alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo anticipazioni rimborsabili entro il limite massimo di 900.000.000 per provvedere all'acquisto del nuovo materiale rotabile per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Lucane;

Vista la convenzione 9 marzo 1950, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 488, con la quale vengono stabilite le modalità e le garanzie relative alle anticipazioni di cui sopra ed alla fornitura del nuovo materiale rotabile nonchè i rapporti tra lo Stato e la concessionaria in dipendenza della fornitura stessa;

Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 24, con la quale viene protratto al 30 giugno 1952 il termine di esecuzione e di presentazione di domande di proroghe stabilito dall'art. 1 della convenzione 9 marzo 1950;

Vista l'istanza 4 giugno 1952 con la quale la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo ha chiesto una proroga di dodici mesi al termine di cui sopra;

Ritenuto che ricorrono giustificati motivi per l'accoglimento della suddetta istanza;

Visto il parere espresso dalla Commissione incaricata a norma dell'art. 3 della soprarichiamata convenzione, della vigilanza sui lavori di costruzione del nuovo materiale rotabile;

Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro;

Decreta:

E' prorogato al 30 giugno 1953 il termine per l'acquisto e la immissione in servizio sulle ferrovie Calabro-Lucane del nuovo materiale rotabile di cui alla legge 6 aprile 1949, n. 168.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

MALVESTITI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 127. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952, n. 1694.

Classificazione fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria della zona limitrofa alle « Paludi Foggi in agro di Gallipoli » (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda 12 gennaio 1951 con la quale l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ha chiesto la classifica fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria di una zona di Ha. 6.110, limitrofa al comprensorio di bonifica « Paludi Foggi in agro di Gallipoli » in provincia di Lecce;

Vista la corografia su scala 1:50.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Comitato speciale per la bonifica;

Viste le lettere 14 settembre 1951, n. 3183, del Ministero dei lavori pubblici e 10 luglio 1952, n. 129461, del Ministero del tesoro;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Visto l'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio limitrofo al comprensorio di bonifica « Paludi Foggi in agro di Gallipoli » provincia di Lecce, delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:50.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto, 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1952

EINAUDI

FANFANI — PELLA — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 126. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1952, n. 1695.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Sant'Angela della Compagnia di Sant'Orsola, con sede in Arzignano (Vicenza).

N. 1695. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, col quale, sulla proposta del Ministro ad interim per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Sant'Angela della Compagnia di Sant'Orsola, con sede in Arzignano (Vicenza), e la Casa predetta viene autorizzata ad accettare le donazioni disposte dalle sorelle Marzotto e da Maria Mani e Lucia Pegoraro, consistenti in immobili situati in Arzignano in provincia di Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 81. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1952.

Passaggio della gestione dell'acquedotto del comune di Montevago (Agrigento) all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari, approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 18 gennaio 1950 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani circa il passaggio di gestione dell'acquedotto di Montevago (Agrigento) all'Ente stesso;

Vista la deliberazione 24 agosto 1950, n. 11, del Consiglio comunale di Montevago, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 5 ottobre 1950, con la quale veniva deliberato il passaggio all'E.A.S. della gestione dell'acquedotto di quel Comune ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Ente medesimo per tale passaggio;

Vista la convenzione stipulata in data 16 novembre 1950 fra il menzionato Ente ed il comune di Montevago, resa esecutiva il 27 novembre stesso anno;

Vista la convenzione aggiuntiva in data 23 aprile 1951, stipulata fra i predetti Enti, resa esecutiva il 21 maggio 1951, con la quale sono state apportate alcune modifiche al primo comma dell'art. 1 della convenzione principale;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Montevago (Agrigento) passa all'Ente Acquedotti Siciliani, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo le convenzioni stipulate fra l'Ente Acquedotti Siciliani ed il comune di Montevago rispettivamente in data 16 novembre 1950 e 23 aprile 1951.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1952

EINAUDI

ALDISIO — SPATARO — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1952
Registro n. 28 *Lavori pubblici, foglio n.* 212. — DELGOBBO

(5807)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1952.

Approvazione dello statuto dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Sentito il Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana »;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana », composto di numero ventidue articoli, che, visto e firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1952
Registro n. 70 *Presidenza, foglio n.* 126. — FERRARI

Statuto dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana »

Art. 1.

L'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana », secondo gli scopi indicati dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, che lo istituisce, è destinato a ricompensare benemerenze acquistate verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonchè per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Art. 2.

Per benemerenze di segnalato rilievo nel campo delle attività indicate nell'articolo precedente e per ragioni di cortesia internazionale il Presidente della Repubblica può conferire onorificenze all'infuori della proposta e del parere richiesti dal primo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il decreto di concessione è controfirmato dal Presidente del Consiglio.

Art. 3.

Le onorificenze corrispondenti alle classi dell'« Ordine al merito della Repubblica Italiana » sono stabilite nei seguenti gradi: cavaliere, ufficiale, commendatore, grande ufficiale, cavaliere di gran croce.

La distinzione di Gran Cordone dell'Ordine viene conferita ai Cavalieri di Gran Croce per premiare altissime benemerenze di uomini eminenti, italiani e stranieri.

Art. 4.

Fatta eccezione dei casi previsti nel precedente art. 2, a nessuno può essere per la prima volta conferita onorificenza di grado superiore a quella di Cavaliere.

Per le promozioni nei vari gradi è richiesta la permanenza di tre anni nel grado inferiore.

Per il primo triennio, è consentito di derogare a quanto stabilito nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Per benemerenze particolari, per le quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga di promuovere singole proposte, è ammessa deroga alle disposizioni dei primi due comma dell'articolo precedente.

Art. 6.

I nominativi degli insigniti sono registrati nell'albo dell'Ordine, suddiviso nelle classi di cui è composto l'Ordine stesso. Nell'albo sono indicate succintamente le benemerenze per le quali è stata concessa l'onorificenza.

Agli insigniti viene rilasciato il diploma di conferimento di onorificenza con l'indicazione del numero di registrazione nell'albo dell'Ordine.

Dopo tali formalità gli insigniti hanno diritto di fregiarsi con le insegne corrispondenti al grado ricevuto.

Art. 7.

La concessione delle onorificenze ha luogo il 2 giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica.

Soltanto le concessioni previste dall'art. 2 delle norme di attuazione e quelle accordate in occasione della cessazione dal servizio possono avvenire in qualunque data.

Art. 8.

Il Consiglio dell'Ordine elegge la Giunta, esprime il parere sulle modificazioni dello statuto, sul numero massimo delle onorificenze che potranno annualmente essere conferite, sulle proposte di revoca delle onorificenze e sulle questioni di massima proposte dalla Giunta o dal Presidente del Consiglio.

Art. 9.

Il Consiglio è convocato dal Cancelliere con avviso diramato almeno otto giorni prima di quello stabilito per la riunione.

L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno della seduta.

Il Consiglio può essere convocato anche su istanza di un numero di consiglieri non inferiore a cinque.

Art. 10.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Cancelliere e sono valide con l'intervento della metà dei consiglieri oltre il Cancelliere. Nel caso che non venga raggiunto il numero legale le deliberazioni saranno valide in seconda convocazione, che non potrà essere indetta prima di cinque giorni, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 11.

La Giunta esprime il parere sulle designazioni di onorificenze presentate da parte dei Ministri e trasmesse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e riferisce al Consiglio dell'Ordine sulle proposte di revoca e sulle questioni di massima.

Art. 12.

Per l'elezione della Giunta è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 13.

I membri della Giunta restano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Art. 14.

Le deliberazioni della Giunta sono valide con l'intervento di tre membri compreso il Cancelliere.

Art. 15.

Il Cancelliere nomina un relatore per gli affari sui quali la Giunta è chiamata a pronunziarsi.

Sulle proposte di onorificenze il relatore riferisce per iscritto.

Art. 16.

Le proposte, sulle quali sia stato espresso parere contrario dalla Giunta, non possono essere riprese in esame se non siano trascorsi almeno due anni dalla data della prima pronuncia del parere stesso e purchè la persona proposta per l'onorificenza abbia acquistato nuovi titoli di benemerenza.

Art. 17.

La Giunta verifica se le proposte di onorificenze sono conformi alle leggi ed ai regolamenti, esprime il giudizio sulle singole proposte e riferisce al Consiglio sulle questioni di massima.

Può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri nuovi elementi di giudizio.

Art. 18.

Il Cancelliere dell'Ordine cura la tenuta dell'albo degli insigniti « Al merito della Repubblica Italiana », suddiviso in classi, sottoscrive i diplomi di concessione, provvede alla comunicazione del conferimento delle onorificenze agli interessati, alla registrazione dei decreti di concessione e revoca, nonchè alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nell'albo sono indicate succintamente le benemerenze per le quali è stata concessa l'onorificenza e sul diploma viene riportato il numero dell'albo assegnato al decorato.

Art. 19.

Il Cancelliere dell'Ordine, quando rilevi nei decreti di conferimento di onorificenze irregolarità, inesattezze o comunque ritenga di dover formulare osservazioni, riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di rettifica.

In tal caso sospende la registrazione sull'albo ed il rilascio del diploma nonchè la comunicazione all'interessato.

Art. 20.

Il Cancelliere non può rilasciare, su richiesta dei decorati, duplicati di diplomi smarriti, ma solo attestazioni che dichiarino le risultanze dell'albo.

Art. 21.

Sulle proposte di revoca delle onorificenze la Giunta riferisce con motivata relazione al Consiglio e può chiedere chiarimenti e nuovi accertamenti al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio esprime il proprio avviso sulle proposte di revoca ed il parere è trasmesso dal Cancelliere al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 22.

Il decreto di revoca, controfirmato dal Presidente del Consiglio, sarà notificato all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario con l'intimazione di cessare di far uso della distinzione e di fregiarsi della relativa insegna, con diffida che, in caso di contravvenzione, incorrerà nelle pene sancite dalle leggi penali.

La notifica viene effettuata a cura del Cancelliere dell'Ordine il quale provvederà anche alla cancellazione del nominativo dall'albo dei decorati ed a dare notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di revoca.

Roma, addì 31 ottobre 1952

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(5868)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1952.

Inizio del pagamento delle pensioni e degli altri assegni col nuovo sistema meccanografico nelle provincie di Brindisi, Siena e Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE POSTE
E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, riguardante la emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti il servizio delle pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato e delle Aziende o Amministrazioni autonome di Stato, a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il regolamento approvato con decreto Presidenziale del 31 maggio 1951, n. 362;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 della legge anzi detta, occorre stabilire la decorrenza dell'attuazione di tale nuovo sistema di pagamento in alcune Provincie

Decreta:

Presso gli Uffici provinciali del tesoro di Brindisi, Siena, e Ravenna il pagamento delle pensioni e degli altri assegni congeneri sarà disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale — emessi con sistema meccanografico, ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38 — a cominciare dalle rate con scadenza successiva al 1° dicembre 1952.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 novembre 1952

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1952
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 185. — GRIMALDI

(5873)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1952.

Cessazione della validità delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 13 febbraio 1939 concernenti la disciplina dell'uso degli attrezzi da pesca nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 13 febbraio 1939, che disciplina l'uso degli attrezzi da pesca nelle provincie di Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Matera, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno e Taranto;

Viste le proposte formulate dalla Commissione provinciale di pesca di Napoli, concernenti la classificazione delle acque interne di quella Provincia e l'elenco delle reti e degli attrezzi da consentire per la pesca nelle acque medesime;

Vista la propria lettera n. 7007 del 25 ottobre 1952, con la quale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, viene invitato il Prefetto di Napoli ad accogliere le proposte formulate dalla Commissione succitata ed a provvedere in merito con proprio decreto;

Ritenuta la necessità di far cessare, quindi, nella provincia di Napoli, l'applicazione delle disposizioni del decreto sopra specificato;

Decreta:

Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 13 febbraio 1939, cessano di avere vigore nella provincia di Napoli il 30 novembre 1952.

Il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1952

Il Ministro: FANFANI

(5762)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1952.

Cessazione della validità delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 13 febbraio 1939 concernenti la disciplina dell'uso degli attrezzi da pesca nella provincia di Benevento.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 13 febbraio 1939, che disciplina l'uso degli attrezzi da pesca nelle provincie di Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Matera, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno e Taranto;

Viste le proposte formulate dalla Commissione provinciale di pesca di Benevento, concernenti la classificazione delle acque di quella Provincia e l'elenco delle reti e degli attrezzi da consentire per la pesca nelle acque medesime;

Vista la propria lettera n. 5523 del 25 ottobre 1952, con la quale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, viene invitato il Prefetto di Benevento ad accogliere le proposte formulate dalla Commissione succitata ed a provvedere in merito con proprio decreto;

Ritenuta la necessità di far cessare, quindi, nella provincia di Benevento, l'applicazione delle disposizioni del decreto sopra specificato;

Decreta:

Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 13 febbraio 1939, cessano di avere vigore nella provincia di Benevento il 30 novembre 1952.

Il Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1952

Il Ministro: FANFANI

(5763)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1952.

Istruttoria per la concessione della utilizzazione idroelettrica delle acque del torrente Chisone in provincia di Torino, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2101, convertito nella legge n. 707 del 7 aprile 1938.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Presidenziale 21 maggio 1948, n. 187 (registrato alla Corte dei conti addì 12 novembre 1948, registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 307), con il quale fu concesso alla Società per azioni R.I.V Officine di Villar Perosa di derivare dal torrente Chisone in località San Martino del comune di San Secondo di Pinerolo (Torino) moduli massimi 80 e medi 64 per produrre, sul salto di m. 9, la potenza nominale media di Kw. 565;

Visto il successivo decreto Ministeriale 20 novembre 1952, n. 4085, col quale fu accolta la rinuncia alla concessione sopracitata;

Ritenuta l'opportunità di stabilire i termini e le modalità dell'istruttoria per l'eventuale concessione dell'utilizzazione idroelettrica come sopra rinunciata a quella ditta che dia accertate garanzie tecnico finanziarie ed economiche di immediata esecuzione e utilizzazione, a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2101, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 707;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2101 (convertito nella legge n. 707 del 7 aprile 1938), è aperta la gara fra le ditte che intendono concorrere per ottenere la concessione dell'utilizzazione idroelettrica delle acque del torrente Chisone, in provincia di Torino, già assentita alla Società anonima Officine di Villar Perosa (R.I.V.) col citato decreto Presidenziale 21 maggio 1948, n. 187 a cui questa rinunciò.

Art. 2.

Ai fini della suddetta gara un esemplare dello schema del disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, e del relativo progetto 15 settembre 1938 a firma dell'ing. Piero Martin e del geom. Guido Albinolo, rimarranno depositati a disposizione di chiunque intenda prenderne visione durante le ore di ammissione del pubblico in ufficio, presso l'Ufficio del genio civile di Torino per la durata di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Entro il termine utile di quaranta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* coloro che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire apposita domanda in bollo in doppio originale all'Ufficio del genio civile di Torino, il quale restituirà agli interessati uno degli originali con l'attestazione della data di presentazione. La domanda dovrà essere corredata dalla quietanza attestante il versamento della somma di L. 9266 (novemiladuecento sessantasei) pari a un quarantesimo del canone annuo ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, modificato con l'art. 3 della legge 21 gennaio 1951, n. 8.

Nella domanda potranno essere avanzate richieste di modifiche al testo del predetto schema di disciplinare di concessione, sulle quali l'Amministrazione deciderà.

Art. 4.

Non sarà tenuto conto di domande presentate oltre il predetto termine, o non corredate dalla quietanza del versamento di L. 9266 (novemiladuecentosessantasei), dovuto a termini del secondo comma dell'art. 7 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, o di domande che siano accompagnate da richieste di varianti da apportare al progetto dell'utilizzazione.

Roma, addì 20 novembre 1952

Il Ministro: ALDISIO

(5793)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 6 novembre 1952.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Caltanissetta.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Caltanissetta emanato in data 28 gennaio 1945, convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del dott. Francesco Natoli;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto Commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 6 aprile 1951 per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Caltanissetta;

Considerato che di tale rimessa è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 10 agosto 1951 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 41 del 25 agosto 1951 e con il quale, altresì, sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a pareggio secondo le seguenti risultanze:

Attivo realizzato

Cassa	L.	1.845,95
Debitori . .	»	243.979,06
Totale . . .	L.	245.825,01

Passivo liquidato

Creditori . .	L.	136.186,30
Passività di esercizio:		
a) spese di personale	»	—
b) altri oneri	»	109.638,71
Totale	L.	245.825,01

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Caltanissetta è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura alla data del 31 ottobre 1950 del Co.Pro.Ma. di Caltanissetta, deliberato dal commissario liquidatore con una chiusura a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Caltanissetta saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 6 novembre 1952

L'Alto Commissario per l'alimentazione
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(5754)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 21 novembre 1952:

Lupini Furio, notaio residente nel comune di Monte San Vito, distretto notarile di Ancona, è traslocato nel comune di Iesi, stesso distretto;

Varcasia Francesco, notaio residente nel comune di Serra San Quirico, distretto notarile di Ancona, è traslocato nel comune di Senigallia, stesso distretto;

Poeti Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Sant'Angelo in Vado, distretto notarile di Pesaro, è traslocato nel comune di Cupramontana, distretto notarile di Ancona;

Cazzani Carlo, notaio residente nel comune di Gambolò, distretto notarile di Pavia, è traslocato nel comune di Vigevano, stesso distretto;

Restivo Onofrio, notaio residente nel comune di Capizzi, distretto notarile di Patti, è traslocato nel comune di Pavia;

Candian Tullio, notaio residente nel comune di Villafranca Tirrena, distretto notarile di Messina, è traslocato nel comune di Candia Lomellina, distretto notarile di Pavia;

Tabucchi Renato, notaio residente nel comune di Saint-Vincent, distretto notarile di Ivrea, è traslocato nel comune di San Giorgio di Lomellina, distretto notarile di Pavia;

Antonelli Carlo, notaio residente nel comune di Ficulle, distretto notarile di Terni, è traslocato nel comune di Orvieto, stesso distretto;

Vascellari Nico, notaio residente nel comune di Caprino Veronese, distretto notarile di Verona, è traslocato nel comune di Vittorio Veneto, distretto notarile di Treviso.

(5844)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Humus » con sede in Pesaro

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 novembre 1952, la Società cooperativa agricola « Humus », con sede in Pesaro, costituita con atto 18 febbraio 1945 per notaio dott. Fabbri Giuseppe, è stata sciolta, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(5679)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 13 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 46, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Leonforte (Enna) di un mutuo di L. 8.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5729)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nicosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 13 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n 47, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nicosia (Enna) di un mutuo di L 17.873.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5730)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Randazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 13 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 38, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Randazzo (Catania) di un mutuo di L. 1.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5731)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 37, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mirabella Imbaccari (Catania) di un mutuo di L. 4.390.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5732)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 26 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 32, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Favara (Agrigento) di un mutuo di L 24.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5733)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Canicattì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 26 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 29, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Canicattì (Agrigento) di un mutuo di L. 20.625.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5734)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bivona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 28, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bivona (Agrigento) di un mutuo di L. 8.042.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5735)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal soppresso Settore dell'ortoflorofrutticoltura e delle dipendenti sezioni all'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura, in liquidazione, di un appezzamento di terreno sito in comune di Pistoia.

Con decreto interministeriale emanato in data 27 agosto 1952 dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1952, viene trasferito, a termine dell'art. 12 della legge 18 maggio 1942, n. 566, un appezzamento di terreno sito in comune di Pistoia, già di pertinenza del soppresso Settore dell'ortoflorofrutticoltura e delle dipendenti sezioni, all'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura in liquidazione.

(5649)

Trasferimento dal soppresso Settore della viticoltura e delle dipendenti sezioni all'Ente economico della viticoltura, in liquidazione, di alcuni beni immobili.

Con decreto interministeriale emanato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, emanato il 27 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1952, vengono trasferiti, a termine dell'art. 12 della legge 18 maggio 1942, n. 566, alcuni beni immobili, già di pertinenza del soppresso Settore della viticoltura e delle dipendenti sezioni, all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

(5650)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 255

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 novembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,94	642,50
» Firenze	—	—
» Genova	624,94	643 —
» Milano	624,93	641 —
» Napoli	624,90	639 —
» Palermo	624,92	642,25
» Roma	624,91	643,75
» Torino	624,93	639 —
» Trieste	624,94	—
» Venezia	624,90	639,25

Media dei titoli del 28 novembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,95
Id. 3,50 % 1902	67 —
Id. 3 % lordo	72 —
Id. 5 % 1935	98,60
Redimibile 3,50 % 1934	78,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,825
Id. 5 % 1936	92,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,125

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 28 novembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	642,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1.749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1.749,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

Nel Bollettino n. 246 del 18 novembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 20 stesso, il cambio del dollaro U.S.A. deve intendersi Lit. 624,90 anzichè Lit. 624,92.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V.

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1952

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1952 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 31 ottobre 1952			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1952		44.054		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	455.201		427.243	
Entrate e spese di bilancio effettive — residui	63.096		115.350	
Totale . . .		518.297		542.593
In conto movimento di capitali — competenza	78.108		57.034	
In conto movimento di capitali — residui	1.275		8.672	
Totale . . .		79.383		65.706
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	508.771		465.882	
Conti correnti	1.153.710		1.177.664	
Incassi da regolare	408.646		400.543	
Altre gestioni	792.873		631.668	
Totale . . .		2.864.000		2.675.757
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	147		138	
Pagamenti da regolare	18.083		58.589	
Altri crediti	834.615		981.527	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	490		557	
Totale . . .		853.335		1.040.811
Totale generale incassi e pagamenti		4.359.069		4.324.867
Fondo di cassa al 31 ottobre 1952		—		34.202
Totale a pareggio		4.359.069		4.359.069

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 ottobre 1952 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		34.202	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	90		
Pagamenti da regolare	111.895		
Altri crediti	327.021		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	606		
Totale crediti . . .		439.612	
In complesso . . .			473.814
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.255.492		
Conti correnti	345.416		
Incassi da regolare	46.422		
Altre gestioni	279.107		
Totale debiti . . .			2.926.437
Situazione del Tesoro (passività)			2.452.623

L'ispettore generale: SANFILIPPO — *Il direttore generale del Tesoro* BOLAFFI

(5907)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Lecce in data 23 agosto 1952, n. 24122, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce è costituita come appresso:

Presidente:
Di Milia dott. Antonio, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Magliari dott. Giuseppe, medico provinciale;
Caroli dott. Agostino, specialista in ostetricia;
Palmarini dott. Luigi, specialista in ostetricia;
Garofalo Giuditta, ostetrica condotta.

Segretario:
Ciannamea dott. Leonardo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 novembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(5800)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a quindici posti di perito aggiunto di 2ª classe (grado 11°, gruppo B) nel ruolo del personale tecnico dei Monopoli di Stato, specialità «meccanici-elettricisti».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione delle indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, e successive modificazioni, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestivano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi e agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che arreca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici, previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, concernente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica ed a coloro che sono stati addetti prima e dopo la detta data ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione di anni cinque del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, e il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa all'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, che detta le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, sulla revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 38691/12106 in data 10 ottobre 1952;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di perito aggiunto di 2ª classe (grado 11°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *B* dei Monopoli di Stato, specialità « meccanici-elettricisti ».

Per il disposto dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 dal detto concorso è escluso il personale femminile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di perito industriale capo tecnico, specializzazione « meccanici-elettricisti », ramo meccanici o ramo elettricisti.

Sono ammessi anche i titoli di studio corrispondenti conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici precedenti agli attuali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, firmate dagli aspiranti, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma, non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito degli aspiranti, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di cui al precedente art. 2, o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece, il certificato-diploma, su carta da bollo da L. 24, contenente la dichiarazione che esso è sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, che dovrà essere, in ogni caso, presentato nel termine che sarà fissato dalla Amministrazione.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Detto limite di età è elevato ad anni 36:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato ad anni 45:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi

civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per i mutilati ed invalidi per servizio.

Non sono ammessi a tale beneficio:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella (allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n 1491;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e, fermo restando il limite massimo di età ad anni 45, sono elevati:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per il personale civile di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto.

I minori degli anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalle suddette autorità dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti impediscano il godimento dei diritti politici.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Il candidato può prescindere dall'invio della fotografia autenticata ove sia in possesso di libretto ferroviario o di altro documento d'identità personale rilasciato da pubblica Amministrazione e ne abbia indicati gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.

10. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 40, per il primo foglio, e da L. 32 per i successivi, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

11. I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 24, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati, dei vedovi e dei capi di famiglia numerosa e dei dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa numero 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione dei benefici previsti dal regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare numero 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla

circolare n. 202.860/OD.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) i mutilati o invalidi per servizio, il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

h) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio, il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 24), rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale è deceduto;

l) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciato in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

m) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

n) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24 e quelli che rientrino nelle categorie previste dall'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137 dovranno produrre idonea attestazione rilasciata dalle competenti autorità;

o) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 40;

q) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare a mezzo dello stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'art. 4 nonchè quello di cui alla lettera *q*) del successivo art. 5 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi possono produrre in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6 e 9 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestazione di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa della legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore, anche se vengono od essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla. Il documento attestante il possesso di tali requisiti deve essere prodotto non oltre il predetto giorno.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che saranno inviate dagli interessati alla Direzione generale dei monopoli di Stato dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine, di tutti i documenti prescritti dall'art. 4 nonchè di quelli di cui all'art. 5 che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da Amministrazioni diverse dal Monopolio ad eccezione del titolo di studio del quale, nel caso, si deve produrre — entro il termine di cui sopra — un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il titolo originale si trova e munito dell'indicazione di tutte le caratteristiche del titolo stesso.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

di un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 5° (presidente);

da un professore titolare di Istituto tecnico industriale (membro);

da due funzionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7° (membri).

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dei Monopoli di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte, una grafica ed una orale che avranno luogo nelle sedi e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte, quella grafica e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 11.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte con non meno di 6/10 in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Nella determinazione della graduatoria sarà tenuto conto dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni citate nelle premesse.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati periti aggiunti di 2ª classe in prova per un periodo non inferiore a sei mesi e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova, che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore si trovino nelle condizioni di beneficiare della esenzione del servizio di prova, conseguiranno subito la nomina a perito aggiunto di 2ª classe con riserva d'anzianità.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno loro assegnate.

A coloro che conseguiranno la nomina e perito aggiunto di 2ª classe in prova compete un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11° oltre l'indennità di carovita e le altre competenze accessorie spettanti a norma di legge.

Ai vincitori che saranno assegnati ad una sede diversa da quella della loro residenza, dopo la loro assunzione in servizio saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano, durante il periodo di prova, il trattamento economico stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46. I vincitori che provengono da personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1952
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 312. — TAFURI

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

Prima prova (scritta)

1. *Algebra*:

Calcolo letterale Prodotti notevoli Regola di Ruffini - Decomposizione di un polinomio in fattori Equazioni di primo grado ad una incognita Sistemi di equazioni di primo grado con più incognite Problemi di 1° grado Radicali Potenze ad esponente razionale Equazioni di secondo grado ad una incognita Sistemi di equazioni di secondo grado - Problemi di 2° grado;

Equazioni esponenziali - Logaritmi Progressioni aritmetiche e geometriche.

2. *Geometria*:

Triangoli Quadrilateri Figure poligonali piane - Poligoni regolari Cerchio Uguaglianze e similitudine delle figure piane Misura delle aree.

Enti geometrici nello spazio Solidi geometrici Misure delle aree e dei volumi dei solidi geometrici Applicazioni dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterari di facile discussione.

3. *Trigonometria piana*:

Principi generali Funzioni circolari di archi notevoli - Formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi - Identità ed equazioni trigonometriche;

Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo - Relazioni tra gli elementi di un triangolo qualunque Applicazione della trigonometria ai problemi di carattere tecnico.

4. *Elementi di geometria analitica*:

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio Rappresentazione grafica di funzioni ad una variabile - Equazione della retta Equazione delle coniche.

5. *Fisica*:

Nozione statica di forze Equilibrio Momenti delle forze Coppie Composizione e decomposizione di forze concorrenti nello spazio ed applicate ad un sistema rigido - Proprietà e composizione delle coppie Equilibrio di corpi vincolati Centro di gravità;

Cinematica del punto Moto rettilineo uniforme Moto rettilineo uniformemente vario Moto di caduta dei gravi nel vuoto Moto circolare uniforme Inerzia Massa Unità dinamica di forza Azione e reazione Nozioni sul moto armonico Pendolo semplice Lavoro ed energia Potenza - Unità di lavoro e di potenza Energia di moto e di posizione - Momenti di inerzia;

Proprietà principali dei liquidi Pressione Trasmissione della pressione nei liquidi Equilibrio dei galleggianti Proprietà principali dei gas Legge di Boyle Misura della pressione dei fluidi (manometri, vacuometri);

Temperatura Termometri Dilatazione termica Equazione caratteristica dei gas Temperatura assoluta Quantità di calore Calore specifico Conduzione, irradiazione, convezione;

Cambiamenti di stato Calore di trasformazione Temperatura critica Vapori saturi e non saturi Cenni di igrometria;

Il primo principio della termodinamica Equivalente meccanico della caloria Principio della conservazione della energia Cenni sul secondo principio della termodinamica;

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono Condensatori;

Principali fenomeni di magnetostatica Campo magnetico Pila elettrica Corrente elettrica La corrente negli elettroliti Dissociazione elettrolitica Accumulatori;

Le leggi della corrente elettrica (Ohm, Joule) Resistenza elettrica dei conduttori Applicazioni dell'effetto termico della corrente Campo magnetico prodotto da una corrente e sue applicazioni;

Cenni sulla corrente negli aeriformi e sui fenomeni termoionici e fotoelettrici;

Induzione elettromagnetica e cenni sulle principali applicazioni.

Seconda prova (scritta)

1. *Resistenza dei materiali*:

Generalità sulle sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici Carichi al limite di elasticità, di snervamento e di rottura Carico e grado di sicurezza Sollecitazioni semplici

ed impiego delle formule corrispondenti Studio elementare della flessione delle travi Cenni sulle sollecitazioni composte Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici nei casi più semplici.

2. *Elementi di meccanica applicata alle macchine*:

Resistenze passive Resistenza allo scorrimento e al rotolamento Casi semplici di equilibrio dei corpi, tenuto conto dell'attrito Resistenza del mezzo;

Cenni sulla composizione dei meccanismi Macchine · Trasmissione del lavoro nelle macchine Rendimento Attrito fra corpi lubrificati Attrito nelle coppie rotoidali Principali tipi di supporti portanti e di spinta Sistemi di lubrificazione Cenni sui lubrificanti Trasmissione per mezzo di ruote di frizione e di ruote dentate con assi paralleli o concorrenti Coppie dentate ad assi sghembi Eccentrici;

Rigidezza degli organi flessibili - Trasmissione per mezzo di cingoli (cinghie, corde, catene);

Trasmissione per mezzo di sistemi articolati semplici · Cenni sulle velocità critiche degli alberi Regolazione del moto di un albero Volani Regolatori;

Cenni sulle sollecitazioni dinamiche e sulla fatica · Nozioni sulla misura sperimentale delle forze, del lavoro e della potenza;

Cenni sull'equilibramento statico, dinamico.

3. *Elementi di macchine*:

Principi di idrostatica e di idrodinamica Elementi di foronomia Moto dell'acqua nei canali e nei tubi Portata dei corsi d'acqua Nozioni pratiche per la misura delle piccole portate;

Turbine idrauliche; pompe alternative; presse idrauliche; pompe centrifughe (nozioni sull'installazione, sul funzionamento e sulla manutenzione);

Nozioni della termodinamica applicata alle macchine;

Rappresentazione grafica delle principali trasformazioni Diagramma di Mollier Cicli di operazioni negli apparati motori termici dei diversi tipi;

Motrici a vapore a stantuffo; turbine a vapore; condensatori; motori a combustione interna; ventilatori; compressori (nozioni sull'installazione, sul funzionamento e sulla manutenzione).

4. *Tecnologia meccanica*:

Legnami Caratteristiche di impiego - Procedimenti e mezzi per le lavorazioni fondamentali a mano Macchine per la lavorazione dei legnami;

Metalli Generalità sui metalli e sulle leghe più in uso nelle costruzioni meccaniche;

Operazioni di fonderia;

Foggiatura a freddo ed a caldo;

Fucine;

Trattamenti dei materiali metallici (ricottura, tempra, rinvenimento, cenni sulla cementazione e nitrurazione degli acciai e sulla malleabilizzazione della ghisa);

Saldatura autogena ed elettrica;

Attrezzi ed utensili impiegati nella lavorazione al banco;

Operazioni di aggiustaggio;

Strumenti di misura e di controllo Calibri;

Macchine ed attrezzi per tranciare, punzonare, piegare, bordare, contornare, stampare, imbutire, chiodare;

Tornio parallelo e a revolver Alesatrice Trapano Piallatrice Limatrice Stozzatrice Fresatrice Macchine dentatrici Macchine rettificatrici;

Mole abrasive Utensileria di officina.

5. *Elettrotecnica*:

Correnti alternate Generalità sulle grandezze periodiche Grandezze sinusoidali Valore massimo, frequenza, valore efficace;

Produzione di f.e.m. sinusoidale;

Circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità;

Potenza di una corrente alternata Fattore di potenza Sistemi trifasi e loro concatenamento Potenza di un sistema trifase;

Campo rotante Ferraris;

Generalità sulla struttura e sul funzionamento delle macchine elettriche: trasformatori; generatori e motori a corrente continua; generatori e motori a corrente alternata; convertitori e raddrizzatori;

Descrizione ed impiego dei principali strumenti di misure elettriche di tipo industriale.

6. *Impianti industriali*:

Impianti più comuni per il sollevamento ed il trasporto dei materiali Combustione e combustibili dal punto di vista dell'impiego industriale Superficie di griglia e di riscaldamento Tiraggio naturale e forzato Preriscaldamento dell'aria di combustione Classificazione e tipi principali di caldaie a vapore;

Economizzatori Surriscaldatori Accumulatori di vapore Apparecchi di controllo, di sicurezza e di alimentazione Depuratori Condotte di vapore e di acqua e loro accessori Esempi di schemi di impianti Manutenzione e condotta delle caldaie Controllo durante l'esercizio Rendimento Regolamento sulle caldaie a vapore;

Generalità sugli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento degli ambienti;

Generalità sulle apparecchiature delle cabine elettriche di trasformazione;

Generalità sugli impianti di distribuzione dell'energia elettrica per illuminazione e per forza motrice Esempi di schemi di impianti;

Generalità sugli impianti idrici;

Generalità sugli impianti telefonici.

Terza prova (grafica)

Disegno di macchine e di organi di macchine di uso più comune (la prova consisterà in uno schizzo costruttivo quotato, di un organo di macchina che verrà fornito al candidato).

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sui seguenti argomenti:

1) cenni sui principali istituti di diritto civile, con particolare riguardo alla proprietà;

2) cenni sui principi fondamentali di legislazione sociale;

3) disposizioni e norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Roma, addì 5 novembre 1952

Il Ministro: VANONI

(5814)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario degli esami del concorso a dieci posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto-legge 12 marzo 1948, n. 804, sulle « norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato »;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti addì 5 settembre 1952, registro n. 1 Azienda di Stato per le foreste demaniali, foglio n. 340, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 17 settembre 1952, con il quale è stato bandito un concorso per esami a dieci posti di ispettore forestale aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato;

Decreta:

Gli esami del concorso a dieci posti di ispettore forestale aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nella sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in via XX Settembre, nel giorno 2 dicembre 1952 e seguenti alle ore 7,30.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1952
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 281. — RELLEVA

(5886)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Minervino Murge (Bari).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 maggio 1952, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Minervino Murge (Bari);

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito, formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati nel concorso al posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Minervino Murge (Bari), nell'ordine appresso indicato:

1.	Gollin Renzo	punti	86,62	su 132
2.	Attanasi Fedele	»	83,78	»
3.	Giaquinto Annibale	»	83,18	»
4.	Sisti Vito	»	82,93	»
5.	Giambitto dott. Giuseppe	»	82,77	»
6.	Galli Emilio	»	81,76	»
7.	Pelosi dott. Luigi	»	80,68	»
8.	Napolitano Sebastiano	»	80,50	»
9.	Cagnazzo Raffaele	»	80,33	»
10.	Ferri dott. Raffaele	»	80,05	»
11.	Lauria dott. Giuseppe	»	77,18	»
12.	Importuno Luigi	»	77 —	»
13.	Porretti Antonio	»	76,77	»
14.	Albrizio Bernardino	»	76,50	»
15.	Zito dott. Francesco	»	75,70	»
16.	Romeo Attilio	»	75,16	»
17.	Tedeschi Enzo	»	74,75	»
18.	Russo Luigi	»	74,33	»
19.	Benincasa Francesco	»	74,30	»
20.	Galli dott. Pietro	»	74,04	»
21.	Valentini Giovanni fu Giuseppe	»	73,68	»
22.	Romano dott. Antonio	»	73,26	»
23.	Veronese Vittorio	»	72,33	»
24.	Barbi Egidio	»	72 —	»
25.	Mastrangelo Domenico	»	69,80	»
26.	Milella dott. Michele	»	69,72	»
27.	Ferrigni dott. Giovanni	»	68 —	»
28.	Caimmi dott. Luigi	»	66,60	»
29.	Curcio dott. Antonio	»	65,77	»
30.	Falconio dott. Diomede Sirio	»	65,20	»
31.	Schiavina dott. Renato	»	64,54	»
32.	Greco Orlando	»	63,50	»
33.	Vena Silvestro	»	62,59	»
34.	Graziani dott. Marcello	»	62,02	»
35.	Romano dott. Francesco	»	60,14	»
36.	Medicamento dott. Umberto	»	59,85	»
37.	D'Alimonte dott. Amedeo	»	59,72	»
38.	Chiaramondia dott. Francesco	»	57,35	»
39.	Guariglia dott. Francesco	»	56,10	»
40.	Mastrangelo Giovanni	»	53,60	»
41.	Fedele dott. Antonino	»	53,50	»
42.	Ferretti Gustavo	»	50 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1952

Il Ministro: SCELBA

(5776)

PREFETTURA DI AREZZO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio precedente decreto n. 110251 del 19 aprile 1952, modificato con i successivi decreti Prefettizi n. 13868 del 10 luglio 1952 e n. 21222 del 4 ottobre 1952, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo, alla data del 30 novembre 1950, bandito con decreto prefettizio n. 4487 del 28 febbraio 1951;

Considerato che, a seguito della rinuncia dell'assegnatario, si è resa vacante la condotta veterinaria di Badia Tedalda (unica);

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 gennaio 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti in narrativa, il dott. Gioberto Ceccarelli è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Badia Tebalda (unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Arezzo, addì 3 novembre 1952

p. *Il prefetto*: ANTONUCCI

(5576)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 70/40383 del 23 giugno 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 2/52134 del 31 dicembre 1948;

Visto il proprio decreto n. 71/40384 del 23 giugno 1952, con il quale si assegnavano alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta unica di Castelmaggiore a seguito di rinuncia dell'ostetrica Martinelli Elda, 1ª in graduatoria, vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Ritenuto che l'ostetrica Frittelli Maria, 2ª graduata, avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Frittelli Maria è dichiarata vincitrice della condotta unica di Castelmaggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 27 ottobre 1952

Il prefetto: DE' SIMONE

(5685)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

ma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.